



Elezioni comunali **2008**

Presentazione e ammissione delle candidature

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	5
<i>Documenti necessari per la presentazione delle candidature</i>	
1. Formazione delle candidature	7
2. Dichiarazione di presentazione delle candidature	8
3. Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature	12
4. Documentazione dei candidati cittadini dell'Unione europea	15
<i>Presentazione delle candidature</i>	
5. Soggetti competenti	16
6. Termini	16
7. Compiti della segreteria del comune	16
<i>Esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale</i>	
8. Organo competente	17
9. Termini	17
10. Esame delle candidature	18
11. Operazioni di sorteggio	22
12. Comunicazione delle decisioni	22
<i>Rappresentanti di lista</i>	
13. Designazione	23
14. Requisiti	23
15. Organi cui va diretta la designazione	24
<i>Turno di ballottaggio</i>	25
Allegato A	
Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature	26
Allegato B	
Modelli	28
Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale	
Atto principale	30
Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale	
Atto separato	34
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco	38
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale	39

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco	40
Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici	41
Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)	42
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)	43
Modello di dichiarazione dei delegati di lista di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)	44
Modello del manifesto delle candidature	45

Premessa

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale concernenti la presentazione delle candidature e l'esame delle stesse da parte delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia è disciplinata dalle leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, e 15 marzo 2001, n. 9. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina regionale continuano a trovare applicazione le disposizioni statali, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81¹, il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge regionale 9/2001:

- a) ha introdotto stabilmente nell'ordinamento le disposizioni relative al numero di sottoscrizioni necessario per la presentazione delle liste, prevedendo in particolare la raccolta di sottoscrizioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- b) ha distinto tra comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e comuni con popolazione superiore, uniformando per questo aspetto la normativa regionale a quella statale;
- c) ha modificato la composizione dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti, elevando il numero dei consiglieri assegnati a 24, oltre al sindaco;
- d) ha previsto anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la possibilità per ciascun candidato alla carica di sindaco di dichiarare il collegamento con più di una lista. Ha inoltre escluso, per i comuni di questa categoria, l'eventualità di un turno di ballottaggio prevedendo che, in caso di parità di maggior numero di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età e che, in caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio;
- e) ha previsto, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'assegnazione del sessanta per cento dei seggi del consiglio alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco.

¹ Nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel Friuli Venezia Giulia continuano a trovare applicazione alcuni articoli della legge 81/1993 in quanto richiamati con rinvio statico dalla normativa regionale.

Inoltre, l'articolo 3-ter della legge regionale 14/1995, concernente il caso di ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste, come integrato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, prevede che, per determinare il quorum dei votanti, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

Va ricordato anche che nelle elezioni comunali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia è ammesso all'elettorato attivo e passivo.

La materia è trattata unitariamente, distinguendo tra comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e comuni con popolazione superiore solo quando siano necessarie istruzioni diverse in relazione ai diversi sistemi elettorali.

Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle norme vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

Documenti necessari per la presentazione delle candidature

1. Formazione delle candidature

Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune (articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, o tre mandati consecutivi nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica allo scadere del secondo o del terzo mandato. È consentito un terzo o un quarto mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie (articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13).

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore se il numero corrispondente ai due terzi contiene una cifra decimale superiore a 50 (articolo 1, comma 1, della legge 81/1993; articoli 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), e cioè:

- **almeno 8 e non più di 12** nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
- **almeno 11 e non più di 16** nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- **almeno 13 e non più di 20** nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- **almeno 16 e non più di 24** nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti (articolo 6 della legge regionale 9/2001);
- **almeno 20 e non più di 30** nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, che non sono capoluoghi di provincia;
- **almeno 27 e non più di 40** nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, sono capoluoghi di provincia.

I cittadini dell'Unione europea ², ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, possono essere candidati alla carica di consigliere comunale, ma non a quella di sindaco.

Nessuno può accettare la candidatura a consigliere in più di una lista nello stesso comune, né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; chi già ricopre la carica di consigliere in un comune non può candidarsi alla medesima carica in altri comuni (articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 267/2000). Le medesime disposizioni si applicano ai candidati alla carica di consigliere circoscrizionale.

La carica di consigliere comunale o circoscrizionale è incompatibile, rispettivamente, con quella di consigliere comunale di altro comune o di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione (articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 267/2000).

Il medesimo soggetto può candidarsi contemporaneamente alla carica di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale dello stesso comune. Tuttavia, essendo le due cariche incompatibili (articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 267/2000), in caso di contemporanea elezione il candidato deve optare per una delle due (articolo 57 del decreto legislativo 267/2000).

2. Dichiarazione di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale si effettua mediante la consegna alla segreteria del comune di apposita dichiarazione scritta ³ contenente i seguenti elementi essenziali:

a) contrassegno della lista

Il contrassegno deve essere riprodotto, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori del contrassegno presentato.

La descrizione del contrassegno deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) nell'atto principale, mentre può essere sintetica nell'atto separato e nella restante documentazione;

b) candidati

Per ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita.

Per i cittadini dell'Unione europea eventualmente candidati deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini.

I candidati alla carica di consigliere comunale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo;

² I paesi aderenti all'Unione Europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

³ Si vedano i modelli di cui agli allegati nn. 1 (Atto principale) e 1-bis (Atto separato).

c) sottoscrittori

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2001):

- **non inferiore a 350 e non superiore a 700** nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- **non inferiore a 200 e non superiore a 400** nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- **non inferiore a 175 e non superiore a 350** nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- **non inferiore a 100 e non superiore a 200** nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- **non inferiore a 60 e non superiore a 120** nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- **non inferiore a 30 e non superiore a 60** nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- **non inferiore a 25 e non superiore a 50** nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
- **non inferiore a 10 e non superiore a 20** nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Per ciascun sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (articolo 28, quarto comma, per i comuni sino a 15.000 abitanti, e articolo 32, quarto comma, per i comuni con popolazione superiore, del t.u. 570/1960).

Le firme dei sottoscrittori possono essere raccolte anche su fogli separati (allegato n. 1-bis), da unire all'atto principale (allegato n. 1). In questo caso è necessario che in ciascun foglio separato sia riportato il nominativo del candidato alla carica di sindaco, nonché la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale ed il relativo contrassegno.

Gli elettori che non fanno o non sono in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. La dichiarazione è allegata agli atti di presentazione delle candidature (articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del t.u. 570/1960);

Non può essere sottoscritta più di una dichiarazione di presentazione delle candidature (articoli 28, quinto comma, e 32, quinto comma, del t.u. 570/1960) sotto pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000 (articolo 93, secondo comma, del t.u. 570/1960).

Il candidato di una determinata lista può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un'altra lista; non può invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della propria lista, considerata

l'incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura;

d) autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma dei sottoscrittori è autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali (articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53):

- notaio,
- giudice di pace,
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretario delle procure della Repubblica,
- presidente della provincia,
- sindaco,
- assessore comunale,
- assessore provinciale,
- presidente del consiglio comunale,
- presidente del consiglio provinciale,
- presidente del consiglio circoscrizionale,
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale,
- segretario comunale,
- segretario provinciale,
- funzionario incaricato dal sindaco ⁴,
- funzionario incaricato dal presidente della provincia ⁴,
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

L'autenticazione (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè: ⁵

- deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'ufficio.

⁴ Sembra superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare soltanto i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Tar Abruzzo, 19 luglio 2001, n. 642).

⁵ Parere 29 marzo 2002, n. 3650 della Direzione regionale per le autonome locali. Si veda anche la circolare del Ministero dell'interno – Direzione centrale per i servizi elettorali – 12 marzo 2001, n. 16.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità munito di fotografia ⁶, oppure per conoscenza personale.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, della legge 53/1990).

I pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Tali funzionari, nel territorio di competenza, possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive liste di candidati relative alle elezioni di altro comune, purché i sottoscrittori siano elettori del comune interessato.

I consiglieri comunali e provinciali possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni. ⁷

L'Amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) delegati di lista

Devono essere indicati i delegati della lista, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio, di designare i rappresentanti della lista presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale (articolo 32, nono comma, numero 4, del t.u. 570/1960) e di dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco (articolo 5, comma 2, della legge regionale 14/1995).

L'indicazione dei delegati di lista è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Infatti anche in questi comuni, con l'entrata in vigore della legge regionale 9/2001, che ha introdotto la possibilità di collegamento tra un candidato sindaco e più liste, i delegati devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (articolo 3-bis, comma 2, della legge regionale 14/1995).

I delegati di una lista non possono essere anche delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato sindaco.

Nel caso in cui nella dichiarazione di presentazione non venga indicato quale sia il delegato effettivo e quale quello supplente, per la validità delle dichiarazioni rese in nome della lista vale il principio di cui all'articolo 1716 C.C. in materia di contratto di mandato, secondo il quale "se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire

⁶ Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore documenti non muniti di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

⁷ Circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22.

congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare".⁸ Pertanto, ad esempio, la dichiarazione di collegamento può essere validamente resa indifferentemente da uno dei due delegati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentita la designazione delle stesse persone quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale.

3. Documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti⁹:

a) certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo, doloso o colposo, da parte del sindaco, il prefetto¹⁰ invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati (articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 267/2000);

b) dichiarazioni del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare: di accettare la candidatura; il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune; di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune; di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000; di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13/1999.

La dichiarazione di collegamento con le liste ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate (articoli 3-bis, comma 2, e 5, comma 2, della legge regionale 14/1995). La dichiarazione di convergenza, se mancante, non è desumibile da altri atti.¹¹

⁸ Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 1996, n. 731: nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia effettivo e quale supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio.

⁹ Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

¹⁰ Si veda in proposito l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ai sensi del quale viene conservato in capo agli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare ed elettorale.

¹¹ Consiglio di Stato, V Sezione, 25 gennaio 2005, n. 150, che conferma Tar Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 2003, n. 693.

Ciascun candidato alla carica di consigliere comunale deve dichiarare: di accettare la candidatura; di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune; di non ricoprire già la carica di consigliere in altro comune; di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.

Ai fini dell'ammissione della lista non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori.¹²

La mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale non comporta l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione del singolo candidato dalla lista.

Le dichiarazioni sono sottoscritte rispettivamente dal candidato alla carica di sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi già indicati nel precedente paragrafo. Tale autentica può essere effettuata anche da un soggetto che sia candidato nella stessa lista. Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (articolo 87-bis del t.u. 570/1960);

c) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati vale quanto già detto in relazione ai certificati dei sottoscrittori;

d) dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista

Per quanto riguarda tale dichiarazione e la convergenza con l'analoga dichiarazione resa dai candidati alla carica di sindaco, vale quanto già detto alla lettera b);

e) contrassegno della lista

Il contrassegno deve essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, o stampato in modalità CMYK, in due misure diverse, una del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle candidature) e l'altra del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulle schede di votazione). Il contrassegno deve essere presentato in triplice esemplare per entrambi i formati, può essere anche figurato, e viene riprodotto con i colori del contrassegno depositato.

Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio. Inoltre, è necessario che i contrassegni siano perfettamente

¹² Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Consiglio di Stato, V Sezione, 15 aprile 2004, n. 2152.

identici in entrambe le misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

I contrassegni non devono essere identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici. Non possono essere usati, da parte di soggetti non autorizzati, contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. Infine, è vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (articoli 30 e 33 del t.u. 570/1960).

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In tal caso, alla dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione¹³ sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti da loro appositamente incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993);¹⁴

f) programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa

Nel caso in cui più liste siano collegate con lo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo. Il programma è affisso all'albo pretorio (articolo 3, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

La legge non prevede che il programma amministrativo sia sottoscritto in quanto non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici. Inoltre, dato che le norme non richiedono un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale un programma del tutto generico e privo di riferimenti alla consultazione elettorale.¹⁵

Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti deve essere presentato anche un bilancio preventivo di spesa, da rendere pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune (articolo 30, comma 2, della legge 81/1993).

¹³ Si veda il modello di cui all'allegato n. 5.

¹⁴ Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

¹⁵ Consiglio di Stato, V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688.

**4. Documentazione
dei candidati cittadini
dell'Unione europea**

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione, autenticata dai soggetti e nei modi già indicati, contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi e tradotto in lingua italiana, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- c) nel caso in cui non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 197/1996).

Presentazione delle candidature

5. Soggetti competenti La presentazione – intesa come “materiale” consegna all’organo competente – delle candidature, con i relativi allegati, viene effettuata presso la segreteria del comune (articoli 28 e 32 del t.u. 570/1960). Nel silenzio della legge, la presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista.

6. Termini La presentazione è effettuata **dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione** (articoli 28 e 32 del t.u. 570/1960). Al fine di assicurare l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria del comune resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

7. Compiti della segreteria del comune Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta nella quale sono indicati il giorno e l’ora di deposito. Poiché la ricevuta è inserita nell’atto principale, quale prova di ricevimento rilascia una fotocopia debitamente firmata dello stesso.

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. È, tuttavia, necessario indicare le irregolarità riscontrate.

In caso di presentazione tardiva fa fede l’ora indicata dal segretario nella ricevuta rilasciata ai presentatori. Il segretario prende nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire alla Commissione circondariale di comunicare i propri provvedimenti.

Ogni lista è trasmessa, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, alla Commissione elettorale circondariale competente. Prima dell’invio degli atti alla Commissione, il programma amministrativo presentato dalle liste viene fotocopiato per l’affissione dello stesso all’albo pretorio del comune.

Esame delle candidature da parte della Commissione elettorale circondariale

8. Organo competente Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è la Commissione elettorale circondariale ¹⁶ e le relative operazioni sono regolate:

- **per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, dall'articolo 3-bis della legge regionale 14/1995, dall'articolo 3 della legge regionale 9/2001, dagli articoli 30 e 31 del t.u. 570/1960 e dall'articolo 3 della legge 81/1993;
- **per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 14/1995, dall'articolo 3 della legge regionale 9/2001, dagli articoli 33 e 34 del t.u. 570/1960 e dall'articolo 3 della legge 81/1993.

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene che sussista l'obbligo di astensione per il componente della Commissione che deve valutare l'ammissibilità della lista che lui stesso ha sottoscritto. ¹⁷

9. Termini Le operazioni devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature** (articoli 30 e 33 del t.u. 570/1960). Al fine di assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che la Commissione adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono trasmesse da parte del comune.

¹⁶ Nessuna competenza viene espressamente attribuita alle Sottocommissioni elettorali circondariali, istituite ai sensi dell'articolo 25 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223. Tuttavia è da ritenere che alle Sottocommissioni, in quanto articolazioni organizzative delle Commissioni, siano attribuite le stesse competenze che la legge espressamente affida alle Commissioni, comprese le competenze relative all'esame ed ammissione delle candidature nelle elezioni comunali (Consiglio di Stato, V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923).

¹⁷ Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Tar Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537. Secondo la citata giurisprudenza, l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente della Commissione deve valutare l'ammissibilità della lista che ha sottoscritto, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

**10. Esame
delle candidature**

L'esame delle candidature consiste nelle seguenti operazioni:

a) controllo della data e dell'ora di presentazione

La Commissione controlla che la presentazione delle candidature sia avvenuta entro il termine previsto (ore 12.00 del ventinovesimo giorno precedente la data della votazione). Se le candidature sono state presentate oltre il termine, le dichiara non valide.

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto a un ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del malfunzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista;¹⁸

b) controllo della dichiarazione di presentazione

La Commissione controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale ed in quelli separati, il contrassegno della lista, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, nonché dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi essenziali viene esclusa.¹⁹

La necessità che tutti i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati non deriva da un eccessivo rigore formale, ma risponde invece all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato.²⁰

Gli articoli 28 e 32 del t.u. 570/1960, laddove disciplinano in modo dettagliato le modalità di presentazione delle candidature, prescrivono il rigoroso rispetto di adempimenti inquadabili nella categoria giuridica delle cc.dd. "forme sostanziali" o "vincolate". Si tratta di formalità procedurali che non ammettono equipollenti in quanto soltanto il loro preciso rispetto costituisce per l'ordinamento la prova dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il "valore" giuridicamente tutelato;

¹⁸ Consiglio di Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297.

¹⁹ Il Tar Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582 ha ritenuto legittima la decisione di una Sottocommissione elettorale circondariale di esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati. Nel caso di specie, dato il carattere essenziale degli elementi mancanti, la Sottocommissione non ha compiuto alcun accertamento ulteriore, né ha consentito alcuna integrazione documentale.

²⁰ Si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, V sezione, 22 febbraio 2001, n. 1008; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 gennaio 2005, n. 187; Consiglio di Stato, V Sezione, 3 marzo 2005, n. 835; Consiglio di Stato, V Sezione, 4 marzo 2005, n. 856; Consiglio di Stato, V Sezione, 23 settembre 2005, n. 5011.

c) controllo delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali

La Commissione controlla:

- 1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
- 2) che le firme siano regolarmente autenticate;
- 3) che siano stati presentati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.

La Commissione depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore del comune. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, la Commissione ritiene valida solo la sottoscrizione per la lista presentata per prima.²¹

Se, compiute tali verifiche, la lista risulta presentata da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, la stessa viene esclusa. La lista viene esclusa anche quando il numero dei sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto dalla legge.

Per quanto riguarda i certificati elettorali dei sottoscrittori, va precisato che la presentazione degli stessi oltre il termine prescritto, quando il ritardo sia giustificato in base a cause di forza maggiore o fatto di terzi (ad esempio, ritardata consegna dei certificati da parte del comune), non può portare all'automatica esclusione della lista.²²

Si consideri, inoltre, che i certificati possono essere consegnati al segretario comunale anche oltre il termine ultimo di presentazione e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale, oppure essere consegnati dai presentatori direttamente alla Commissione o, infine, con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, essere acquisiti da parte della Commissione stessa entro un termine prefissato.²³

d) esame della lista e dei singoli candidati

La Commissione effettua i seguenti controlli:

1) **numero dei candidati**

accerta che la lista abbia un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero corrispondente ai due terzi contenga una cifra decimale superiore a 50.

Se i candidati sono in numero inferiore ai due terzi, la lista viene esclusa.

²¹ Tar Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 1993, n. 605.

²² Consiglio di Stato, V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505; Cons. Giust. Amm., 6 agosto 2002, n. 510.

²³ Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 novembre 1999, n. 23. Si veda, inoltre, la circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22.

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, la Commissione la riduce a tale limite cancellando gli ultimi nominativi (articoli 30 e 33 del t.u. 570/1960);

2) **dichiarazioni dei candidati**

verifica se i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, contenente l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000. Nella dichiarazione di accettazione i candidati alla carica di sindaco devono inoltre dichiarare di non aver accettato analoga candidatura in altro comune (art. 3 della legge 81/1993).

La mancata dichiarazione di non essere stato eletto consigliere in altro comune non è causa legittima di rikusazione²⁴. Mentre la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000 – oltre a essere espressamente contemplata dall'articolo 32 del t.u. 570/1960 – richiama dei requisiti che devono essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della candidatura, costituendo cause ostative alla stessa, l'attestazione di non essere stato eletto consigliere in altro comune è rilevante solo ai fini della successiva verifica relativa alle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

La Commissione verifica, inoltre, l'esistenza della reciproca dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di sindaco e dei delegati delle liste collegate (articoli 3-bis, comma 2, e 5, comma 2, della legge regionale 14/1995): la mancanza della dichiarazione di convergenza comporta la rikusazione della lista;

3) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Per i cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, la Commissione verifica l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza o dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (articoli 1 e 5 del decreto legislativo 197/1996).

I candidati privi di tali requisiti, o per i quali non è stata presentata la prescritta documentazione, sono cancellati dalla lista;

²⁴ Consiglio di Stato, V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574 e Tar Puglia, I Sezione, 8 agosto 2000, n. 3486.

4) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**

confronta i nomi dei candidati delle varie liste al fine di cancellare i candidati compresi in altra lista già presentata.

La lista viene esclusa se, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4), il numero dei candidati risulta inferiore a quello minimo prescritto;

e) **esame dei contrassegni**

La Commissione ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, la Commissione deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio.²⁵ Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, la Commissione, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali;²⁶
- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, la Commissione ne dà notizia ai delegati della lista.

Nei **comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, i delegati delle liste sono invitati a presentare un nuovo contrassegno **entro il termine di quarantotto ore** (articolo 30, primo comma, lettera b, del t.u. 570/1960).

Nei **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, il nuovo contrassegno è presentato **entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora comunicata dalla Commissione** (articolo 33, terzo comma, del t.u. 570/1960).

La Commissione si riunisce nuovamente, **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni ricusati, e, **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e deliberare sulle modifiche eseguite.

²⁵ Consiglio di Stato, V sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e Tar Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463.

²⁶ Tar Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75.

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, o se non viene presentata l'attestazione di cui al precedente punto 2), la lista viene esclusa.

11. Operazioni di sorteggio

Dopo essersi pronunciata definitivamente sull'ammissione di tutte le liste presentate nel comune, la Commissione assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco, procedendo al sorteggio dei nominativi dei candidati ammessi, alla presenza dei delegati delle liste appositamente convocati. Con le stesse modalità assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante apposito, distinto, sorteggio (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993, applicabile anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge regionale 14/1995).

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

12. Comunicazione delle decisioni

La Commissione trasmette al sindaco:

- a) le proprie decisioni ²⁷, mano a mano che sono adottate, relative all'ammissione delle singole candidature nonché l'esito del sorteggio, per la preparazione del manifesto delle candidature, da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale (articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- b) i contrassegni delle liste (quelli di cm. 10 di diametro);
- c) entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista (articolo 35 del t.u. 570/1960).

Inoltre, la Commissione trasmette al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione, i contrassegni nonché il verbale di ammissione delle liste e il verbale relativo al sorteggio.

Dato che l'errata indicazione delle generalità dei candidati nel manifesto delle candidature e nelle schede di votazione può comportare l'irregolarità della consultazione, è necessario che nelle comunicazioni della Commissione la trascrizione dei nominativi dei candidati sia effettuata con la massima attenzione, sulla base dei documenti presentati.

²⁷ La Commissione elettorale circondariale può esercitare poteri di autotutela, rettificando i propri atti illegittimi di esclusione delle liste, fino al momento della pubblicazione del manifesto delle candidature, momento che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432).

Rappresentanti di lista

13. Designazione L'articolo 32, nono comma, del t.u. 570/1960, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e l'articolo 16, terzo comma, della legge 53/1990, per i comuni sino a 15.000 abitanti, prevedono che i delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature possono designare i rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale.

La designazione dei rappresentanti è facoltativa, in quanto effettuata nell'interesse della lista. I rappresentanti, infatti, hanno la funzione di tutelare gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali e non fanno parte integrante degli uffici elettorali.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati è autenticata dai soggetti e nei modi già indicati. Non è previsto che le designazioni siano fatte da terzi, anche se autorizzati dai delegati.

Benché la legge nulla preveda in proposito, possono essere designati per ciascun Ufficio un rappresentante effettivo e uno supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'atto di designazione dei rappresentanti è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

Poiché le designazioni dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate ai presidenti degli uffici, è preferibile che le stesse vengano redatte in tanti atti quante sono le sezioni.

14. Requisiti I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito designare quale rappresentante lo stesso elettore per tutte le consultazioni. In questo caso è necessario tener conto della circoscrizione elettorale di appartenenza, considerato che per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia e del comune (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

**15. Organi
cui va diretta
la designazione**

Le norme vigenti prevedono la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione e, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, anche presso l'Ufficio centrale.

La designazione dei rappresentanti di lista **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata (articolo 35 del t.u. 570/1960):

- a) **al segretario del comune**, entro il venerdì precedente il giorno della votazione. Il segretario controlla la regolarità delle designazioni, accertando che le stesse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la Commissione circondariale ha trasmesso al sindaco e le invia ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, prima dell'insediamento dell'ufficio;
- b) **direttamente al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, purché prima dell'inizio della votazione. A tal fine il sindaco consegna al presidente di ogni sezione l'elenco dei delegati di lista che non hanno ancora provveduto alla designazione dei rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo dei soggetti che effettuano tali designazioni, provvede il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista **presso l'Ufficio centrale** è presentata alla segreteria dello stesso. In analogia con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122²⁸, si ritiene che i delegati possano provvedervi entro le ore 12.00 del giorno della votazione. A tal fine il sindaco trasmette alla segreteria dell'Ufficio centrale l'elenco dei delegati delle liste.

²⁸ L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (*"Norme per la elezione dei Consigli provinciali"*) così dispone: "La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la votazione".

Turno di ballottaggio

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede a un turno di ballottaggio al quale partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.²⁹

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.³⁰ Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, ivi comprese quelle collegate al turno precedente³¹ (articolo 5, comma 7, della legge regionale 14/1995).

La segreteria del comune, presso la quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento, osserva il normale orario di apertura anche nelle giornate di sabato e domenica.

La Commissione elettorale circondariale, scaduto il termine per dichiarare eventuali ulteriori collegamenti, verifica la regolarità della documentazione ed effettua il sorteggio dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio. Successivamente comunica le proprie decisioni al sindaco, per la predisposizione del manifesto, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede.

²⁹ Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è in alcun caso previsto un eventuale turno di ballottaggio. Infatti, l'articolo 3-bis della legge regionale 14/1995, introdotto dalla legge regionale 9/2001, prevede che in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco è proclamato eletto il candidato più anziano di età; a parità di quest'ultima, si decide per sorteggio.

³⁰ Si veda il modello di cui all'allegato n. 6.

³¹ Si vedano i modelli di cui agli allegati n. 7 e n. 8.

Allegato A

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature si effettua mediante la consegna presso la segreteria del comune dei seguenti documenti:

1. **dichiarazione di presentazione** delle candidature contenente:
 - a) la riproduzione del contrassegno della lista;
 - b) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - d) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione dei delegati della lista;
2. **certificati** attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
3. **dichiarazione**, firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di sindaco dichiara:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale;
 - c) di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune;
 - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
 - e) di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge;
4. **dichiarazioni**, firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere comunale dichiarano:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune e di non ricoprire la carica di consigliere comunale in altro comune;
 - c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
5. **certificati** attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6. **dichiarazione**, firmata ed autenticata, dei delegati della lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
7. **contrassegno** della lista;³²
8. **programma amministrativo**;
9. **bilancio preventivo** di spesa.³³

³² Nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, deve essere presentata anche la dichiarazione prevista dall'articolo 2 del d.P.R. 132/1993, che autorizza all'utilizzo del simbolo. Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

³³ Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (articolo 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Allegato B

Modelli

1

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
Atto principale

1 - B I S

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
Atto separato

2

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

3

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

4

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

<hr/> 5 <hr/>	<p>Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici</p> <p>Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali</p>
<hr/> 6 <hr/>	<p>Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)</p>
<hr/> 7 <hr/>	<p>Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)</p>
<hr/> 8 <hr/>	<p>Modello di dichiarazione dei delegati di lista di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)</p>
<hr/> 9 <hr/>	<p>Modello del manifesto delle candidature</p>

**Modello di dichiarazione di presentazione
del candidato alla carica di sindaco e di una lista
di candidati alla carica di consigliere comunale**
Atto principale



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di,
nel numero di, risultante dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in
numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate
nel quarto comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modi-
ficazioni,

dichiarano di presentare

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di,
che avrà luogo¹
candidato alla carica di sindaco il sig.
nato a il
nonché una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone
e nell'ordine seguenti:

	Nome ²	Cognome ³	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			

La lista è contraddistinta dal seguente contrassegno:

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome.

³ Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

I sottoscritti elettori individuano quali delegati ¹:

il sig.
nato a il
e domiciliato in
(telefono/e-mail),
ed il sig.
nato a il
e domiciliato in
(telefono/e-mail).

I delegati possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio, possono designare i rappresentanti della lista presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale ² e dichiarano il collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.

I sottoscritti elettori dichiarano, inoltre, di non avere sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente allegano:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
.....
.....;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) contrassegno di lista in due formati, ciascuno in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ³;
- h) programma amministrativo;
- i) bilancio preventivo di spesa ⁴.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti elettori eleggono domicilio presso il sig.
dimorante in
(telefono/e-mail).

¹ Specificare, eventualmente, la qualità di delegato effettivo o supplente.

² La facoltà di designare i rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale vale solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Pertanto, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il riferimento all'Ufficio centrale va cancellato.

³ Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993). Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

⁴ Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (articolo 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono:

con sede/residente in¹

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella seguente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal t.u. 570/1960, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 196/2003, ai soli fini sopraindicati.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ²				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia la persona giuridica o fisica cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ¹				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il sottoscritto ³ del Comune di
dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore le candidature di cui al presente atto corredate dai documenti sopra indicati.
Dichiara che nell'ordine di presentazione si tratta delle ⁴ candidature che sono state presentate e quale prova di ricevimento restituisce ai presentatori copia da lui firmata del presente atto principale.

....., il 20.....

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.
² L'autenticazione della firma dei sottoscrittore della lista deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).
³ Segretario comunale o funzionario da questi delegato; devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica rivestita.
⁴ Prime, seconde, terze, ecc..

**Modello di dichiarazione di presentazione
del candidato alla carica di sindaco e di una lista
di candidati alla carica di consigliere comunale**
Atto separato



ELENCO n. dei sottoscrittori della lista contraddistinta dal seguente contrassegno:
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo ¹
La lista è collegata con la candidatura a sindaco del sig.
nato a il,
ed è composta di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e
nell'ordine seguenti:

	Nome ²	Cognome ³	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

¹ Indicare la data dell'elezione.
² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome.
³ Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono:

con sede/residente in¹

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella seguente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal t.u. 570/1960, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 196/2003, ai soli fini sopraindicati.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ²				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia la persona giuridica o fisica cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ¹				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione ¹				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				
.....
Documento di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

² L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

Il sottoscritto
nato a il dichiara di accettare la candidatura
alla carica di sindaco del Comune di
per l'elezione che avrà luogo ¹

Dichiara, inoltre, che la propria candidatura è collegata alla/e lista/e di candidati al consiglio comunale recante/i il contrassegno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essersi presentato candidato in altro comune, di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

....., il 20

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza dal sig., ²
da me identificato

....., il 20



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto
nato a il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il
contrassegno
per l'elezione di n. consiglieri del Comune di
che avrà luogo ¹

Il sottoscritto dichiara, infine, di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso
comune, di non essersi presentato candidato in altri comuni, oltre che in quello
di ², di non essere già
consigliere in altro comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause
ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

....., il 20

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, io sottoscritto, con qualifica di
....., certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza dal sig.,
da me identificato ³

....., il 20



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁴

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Nel caso in cui l'interessato si sia presentato quale candidato anche in un altro comune e le elezioni in entrambi gli enti si svolgano nello stesso giorno (articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

I sottoscritti:

sig.
nato a il
e domiciliato a
e sig.
nato a il
e domiciliato a
delegati della lista recante il contrassegno

.....
dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del
Comune di
che avrà luogo¹
la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco
del sig.
nato a il

....., il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, io sottoscritto, con qualifica di
....., certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia
presenza dai sigg.²
da me identificati

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici

Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. ¹

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di ²,
munito di attestazione da parte del presidente/segretario nazionale ³

ovvero

munito di mandato autenticato da notaio conferito dal presidente/segretario nazionale, regionale o provinciale del partito o gruppo politico ⁴

dichiara

che la lista recante il contrassegno
è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico

....., il 20

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
....., con qualifica di
....., certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza dal sig.
da me identificato ⁵

....., il 20



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁶

¹ Si ritiene che la disposizione trovi applicazione anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

² a) Indicare una delle seguenti qualifiche rivestite in seno al partito o al gruppo politico:

- Presidente nazionale
 - Segretario nazionale
 - Presidente regionale
 - Segretario regionale
 - Presidente provinciale
 - Segretario provinciale
- } che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali

b) ovvero la qualità di rappresentante incaricato con mandato autenticato da notaio, conferito da parte di uno dei soggetti di cui al punto a).

³ Solo per i presidenti o segretari regionali o provinciali.

⁴ Cancellare la parte che non interessa.

⁵ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

⁶ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

(comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

Il sottoscritto
nato a il
dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco
del Comune di,
che avrà luogo, ¹
la propria candidatura alla carica di sindaco è collegata alla/e lista/e di candidati al
consiglio comunale recante/i il contrassegno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

con la/e quale/i non era stato sottoscritto il collegamento in occasione del primo turno
elettorale.

....., il 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, io sottoscritto, con qualifica di
....., certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza dal sig.,
da me identificato

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

(comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

I sottoscritti:

sig.
nato a il
e domiciliato a
e sig.
nato a il
e domiciliato a
delegati della lista recante il contrassegno

dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del
Comune di
che avrà luogo¹
la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco
del sig.
nato a il

....., il 20.....

.....

.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, io sottoscritto, con qualifica di
....., certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia
presenza dai sigg.²
da me identificati

....., il 20.....



.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di convergenza con ulteriori collegamenti in occasione del ballottaggio

(comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

I sottoscritti:

sig.
nato a il
e domiciliato a
e sig.
nato a il
e domiciliato a
delegati della lista recante il contrassegno

....., già collegata al primo turno
con il candidato alla carica di sindaco sig.
dichiarano la convergenza con l'ulteriore collegamento effettuato dal candidato sindaco
in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del
Comune di
che avrà luogo¹
con la/e lista/e recante/i il contrassegno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

....., il 20.....

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, io sottoscritto
....., con qualifica di
....., certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia
presenza dai sigg.
da me identificati²

....., il 20.....



Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

Modello del manifesto delle candidature

ELEZIONE DIRETTA
 DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
 domenica e lunedì

Comune di

Candidati per l'elezione del sindaco e liste per l'elezione di n. consiglieri comunali

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO <small>(nome e cognome)¹</small> _____	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO <small>(nome e cognome)²</small> _____	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO <small>(nome e cognome)²</small> _____			
LISTA COLLEGATA	LISTE COLLEGATE		LISTE COLLEGATE		
Contrassegno (circle)	Contrassegno (circle)	Contrassegno (circle)	Contrassegno (circle)	Contrassegno (circle)	Contrassegno (circle)

.....

IL SINDACO

.....

¹ Per tutti i candidati viene indicato, oltre al nome e cognome, l'eventuale soprannome (se indicato nella dichiarazione di presentazione della lista), il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

